Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi

Pubblicata dall'Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il **versamento della sanzione dovuta per avvalersi della *remissione in bonis*** (di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell'invio della **comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei *bonus* edilizi** (di cui all'articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, **è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini** previsti dall'articolo 10-*quater*, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, **ossia entro il 29 aprile 2022** per le spese

sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, **a determinate condizioni, della "remissione *in bonis*"**: istituto che consente di inviare la comunicazione **fino al 30 novembre 2022** (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

In altri termini, l'effetto salvifico del suddetto istituto, è ammesso anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto *Rilancio*, purché:

– sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;

– **i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione**, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;

– non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

– **sia versata la misura minima della sanzione prevista**.

Come anticipato, se tali presupposti sussistono, l'invio della *Comunicazione* è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la *Comunicazione* può essere trasmessa **entro il 30 novembre 2022**, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare.

La trasmissione della nuova *Comunicazione* entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nella citata circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da una *Comunicazione* errata.

Per usufruire della remissione *in bonis*, come accennato, è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, **corrispondente a 250 euro**. Detta sanzione:

– deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;

– non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame

Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle **società e i titolari di partita IVA**, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la *Comunicazione* **entro il 15 ottobre 2022**, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga **tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022**.

***Link* al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58 dell'11 ottobre 2022**, con oggetto: «*COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS –*

Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali – Assolvimento tardivo – Versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) – Art. 121, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 2, comma 1, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

Vedi anche:

Cessione e sconto in fattura dei *bonus* edilizi. Le novità introdotte dai decreti *Aiuti* e *Aiuti-bis*. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «*BONUS EDILIZI – **Modifiche introdotte dal decreto "Aiuti-bis" alla disciplina dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020** – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai "correntisti" – **Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione** – Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – **Remissione in bonis** – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L.*

17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»